

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1909}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNIELLO, CALDORO, CIAMPAGLIA, PISICCHIO, AMBROSINO, BARBA DAVIDE, CARUSO IGNAZIO, SGARLATA

Presentata il 29 novembre 1977

Modifica e interpretazione autentica degli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di approvazione della legge 8 agosto 1977, numero 513, vennero inseriti gli articoli 27 e 28. L'intento del legislatore era quello di introdurre una normativa atta a combattere le rendite di posizione che potevano essersi venute a creare fra gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La genericità della formulazione del testo così come venne approvato dal Parlamento ha creato delle grosse discriminazioni fra gli assegnatari, con aperta violazione di fondamentali e consolidati principi costituzionali. Va rilevata innanzitutto la illegittimità della norma contenuta nei citati articoli 27 e 28 in quanto opera con effetto retroattivo.

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, ed in uno Stato di diritto come il nostro, non è concepibile che leggi emanate in epoche successive limitino e facciano del tutto caducare diritti o aspettative a diritti già maturati in base a leggi preesistenti. Ma gli aspetti di palese incostituzionalità non sono limitati solamente in direzione della modifica di diritti già consolidati, ma anche e soprattutto nella disparità di trattamento che viene riservato agli stessi assegnatari che hanno ottenuto, in base alla medesima legislazione, l'assegnazione di un alloggio con il riconoscimento del diritto al riscatto e che, per effetto della nuova disciplina introdotta con i ripetuti articoli 27 e 28 dovrebbero pa-

gare il prezzo enormemente maggiore rispetto a quello pagato dagli altri coinquilini che hanno potuto stipulare il contratto di acquisto prima dell'entrata in vigore della legge n. 513 del 1977.

È da rilevare che il ritardo nella stipula dei contratti è da imputare unicamente alla incapacità degli Istituti autonomi per le case popolari di far fronte all'espletamento delle procedure burocratiche occorrenti per la definizione e la stipula dei contratti. Gli IACP hanno, infatti, per decenni eccettuato che la insufficienza di personale non consentiva di dar corso speditamente e comunque in tempi ragionevoli, alla istruttoria preliminare per la stipula definitiva dei contratti. Appare altresì del tutto illegittimo ed incostituzionale una rivalutazione del prezzo di cessione di opere compiute e consegnate ai beneficiari nell'ambito dell'assolvimento di un servizio pubblico come quello dell'edilizia popolare il cui costo non dovrebbe essere suscettibile di rivalutazione con il trasferimento sui terzi beneficiari del corrispondente aggravio; tanto più che nella fattispecie trattasi di un servizio già reso negli anni trascorsi e per il quale oggi si proporrebbe la rivalutazione.

Tuttavia, anche a voler prescindere, in via di mera ipotesi, dai molteplici e palesi aspetti di incostituzionalità, il mante-

nimento della norma prevista dagli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, esporrebbe gli IACP all'obbligo di risarcire gli assegnatari del danno subito in conseguenza della rivalutazione del prezzo di cessione per aver omesso all'epoca prescritta e comunque anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, gli adempimenti dovuti per il trasferimento in proprietà degli alloggi agli assegnatari.

La presente proposta di legge scaturisce appunto dalla necessità di eliminare gli effetti illegittimi ed incostituzionali degli articoli 27 e 28 e di restituire la certezza del diritto nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e costituzionale.

L'articolo unico di cui si compone il testo della proposta di legge, pur confermando la validità di nuovi criteri di valutazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i quali non si era consolidato il diritto al riscatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 513 del 1977, restituisce l'efficacia alla precedente disciplina limitatamente agli assegnatari che avevano maturato il diritto al riscatto prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano nei confronti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che alla data di entrata in vigore della predetta legge 8 agosto 1977, n. 513, avevano maturato il diritto alla cessione in proprietà ai sensi, alle condizioni e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, e alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.